

## ACCORDO ECONOMICO

Il giorno 24 gennaio 2014 in Roma, presso la sede Confcommercio Roma si sono incontrati:  
la Soc. Peonia Mobili Srl (di seguito anche "la Società") rappresentata dal Sig. B. Mignosi  
assistito dall'Avv. E. Paparazzo;  
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata da M. E. Russo;  
la Filcams – CGIL nella persona di Sabina Bigazzi  
la Fisascat – CISL nella persona di Alfredo Magnifico

presenti le RSA

### Premesso che

- la Società con lettera datata 20 novembre 2013 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, riguardante n. 14 dipendenti;
- le OO.SS. ricevuta la comunicazione in data 5 dicembre 2013, hanno avanzato formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art.4, V co., L. 223/1991;
- le Parti, per improrogabili impegni, si sono incontrate in data 20 dicembre 2013, 10 gennaio 2014 e 15 gennaio 2014, aggiornando la riunione e prorogando i termini della fase sindacale fino alla data odierna;

Tutto quanto sopra premesso

**tra le Parti viene stipulato il seguente Accordo Quadro:**


1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti convengono sui prospettati interventi.
3. Le Parti concordano che i seguenti criteri di scelta, sostitutivi di quelli previsti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 223/1991 e da considerarsi quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata, saranno utilizzati per la collocazione in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito dei profili professionali riportati nella lettera di apertura della presente procedura:
  - **CRITERIO A:** per i lavoratori che, rientrando tra i profili in esubero così come individuati nella comunicazione di apertura della presente procedura, manifestino la non opposizione alla collocazione in mobilità, fatto comunque salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative.

All'esito dell'applicazione del predetto criterio, qualora non si raggiungesse il numero dei lavoratori previsto in premessa:

- **CRITERIO B:** l'azienda procederà alla collocazione in mobilità dei restanti lavoratori sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 L. 223/91;
4. **INCENTIVO ALL'ESODO:** Le parti concordano che, nell'ambito del piano di gestione delle eccedenze di personale, al fine di incentivare il più possibile esodi non traumatici dal mercato del lavoro, i lavoratori interessati potranno essere collocati in mobilità con il criterio della non opposizione al licenziamento, aderendo al seguente piano di incentivazione all'esodo:
    - Incentivazione pari a Euro 6.000,00 netti e fruizione di un programma di outplacement individuale a totale carico dell'Azienda, come da accordo quadro in essere con Azienda specializzata;
    - Incentivazione pari a Euro 8.000,00 netti.

5. **Ricollocazione ex art. 5, comma 5, Legge 223/1991:** La Società si impegnerà per la ricollocazione di tutto il personale interessato dalla presente procedura presso il soggetto che svolgerà in outsourcing il servizio di movimentazione merci cessato dalla Società con i seguenti riconoscimenti:


- Mantenimento del trattamento economico complessivo con le modalità definite in separata intesa con l'appaltatore tale da garantire il medesimo potere di spesa mensile;
- Piena applicazione della Legge 300/70;



6. Al fine di poter accedere ai benefici previsti al punto 4, relativi ai lavoratori collocati in mobilità in base al Criterio A, o, in alternativa, alle soluzioni di cui al punto 5, gli interessati dovranno manifestare la loro volontà di adesione entro e non oltre il 31.01.2014.
7. Tutte le somme e le soluzioni indicate ai punti precedenti, saranno riconosciute condizionatamente alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta ex artt. 410 e ss.
8. Resta inteso che, la somma a titolo di incentivazione all'esodo, non sarà corrisposta in caso di adesione al punto 5 ma sarà invece riconosciuta una somma a titolo transattivo novativo pari a Euro 650,00 netti.
9. Al personale aderente all'ipotesi di cui al punto 5, in considerazione delle condizioni complessivamente concordate ed alla immediata ricollocazione presso l'appaltatore del servizio, non verrà riconosciuta indennità per il mancato preavviso, non subendo il personale in questione alcun pregiudizio a fronte del mancato rispetto dello stesso.
10. Per quanto concerne la ricollocazione di cui al punto 5, le Parti fin da ora convengono che, in caso di cessazione totale o parziale a qualsiasi titolo del servizio erogato dal outsourcer, la Società si impegna ad incontrare le OO.SS. per individuare soluzioni utili alla garanzia della salvaguardia occupazionale di tutto il personale interessato, riproponendo le medesime condizioni al soggetto subentrante se trattasi di nuovo soggetto, o proseguendo nell'applicazione delle condizioni concordate al punto 5 se trattasi dello stesso soggetto o sue consorziate.
11. Le Parti con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano chiusa la procedura....


Letto, confermato e sottoscritto

PEONIA MOBILI SRL




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.', is written over a horizontal line. Below this line, there is another horizontal line.

FILCAMS-CGIL




A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

FISASCAT-GISL



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

CONFCOMMERCIO ROMA



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

RSA



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.